



COMUNE di VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 87 DEL 11/08/2020

Oggetto: SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA E DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TUTTI I GENERI MERCEOLOGICI. CRITERI E MODALITÀ VALIDE SINO AL 07 SETTEMBRE 2020, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* che ha, in particolare, prorogato i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiamati i diversi ed ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU Serie Generale n. 198 del 08-08-2020).

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 85 *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* ed i relativi allegati;

Dato atto che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- **mercato settimanale del sabato**, che si svolge in piazza XXXI Martiri e traverse (settore *alimentaristi/fioristi*), in corso Garibaldi, in una parte di piazza A. Gramsci e V.le L. Oliva - parte - (settore *non alimentare*), con presenza di n. 120 posteggi;
- **mercato settimanale del martedì** (*generi alimentari*), che si svolge in viale Oliva con presenza di n. 13 posteggi;
- **mercato settimanale dei produttori agricoli** denominato *“Agrimercato Campagna Amica di Valenza”*, che si svolge il mercoledì in viale Oliva - parte -, con presenza di n. 20 posteggi;

- **mercato settimanale del giovedì** (*generi alimentari*) che si svolge in piazza Fogliabella, con presenza di n. 12 posteggi.

Considerato che per assicurare le misure di sicurezza disposte con i provvedimenti sopra richiamati in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stata emessa in ultima istanza l'Ordinanza sindacale N. 73 del 15/07/2020 che, però, aveva validità sino al 31/07/2020 e che, pertanto, risulta necessario rinnovare con un nuovo provvedimento una serie di disposizioni sia di tipo organizzativo logistico sia operativo.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e *s.m.i.*

Richiamata la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

- 1) Il presente provvedimento è valido fino al 07 settembre 2020**, salvo diverse ed ulteriori disposizioni contingenti.
- 2) È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici.**
- 3) Lo svolgimento dei mercati ambulanti suddetti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza da attuare a carico dei titolari dei singoli posteggi e regole operative:**
 - per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti, in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - obbligo dell'uso di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani (*Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione*);
 - messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti igienizzanti di disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;
 - rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
 - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
 - In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature, prima che siano poste in vendita.

► Si richiamano le indicazioni di cui alle Linee Guida delle Regioni e delle Province autonome del 06/08/2020, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 198 del 08/08/2020, relative al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” - 20/151/CR10a/COV19 “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.

► Gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate; in particolare, nelle zone più critiche ai fini mantenimento del distanziamento sociale ubicate in via Pellizzari, viale Oliva e piazza Fogliabella ed eseguire i controlli del caso.

► In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessate e in caso di reiterate violazioni la chiusura del mercato.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito *web* comunale.

AVVERTE

che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
(*Gianluca BARBERO*)

